



# COMUNE DI CASSANO DELLE MURGE


70020 - PROVINCIA DI BARI - P.I. 00878940725

UFFICIO SEGRETERIA - Piazza A. Moro n.10 - Tel. 080/764333 - Fax 080/775600 -

E-mail [info@comune.cassano.bari.it](mailto:info@comune.cassano.bari.it) [http: www.comune.cassano.bari.it](http://www.comune.cassano.bari.it)

Prot. Nr. 16503

Cassano delle Murge, 9 Ottobre 2001

 Spett.le SUNIA  
Via F. Crispi n.14  
B A R I

Spett.le UNIAT  
Via Eritrea,31  
B A R I

Spett.le SICET  
Via Carulli,62  
B A R I

Spett.le U. G. L.  
Via Vaccaro, 45  
B A R I

Spett.le Confedilizia-Assedil  
Via De Nicolò, 37  
B A R I

Spett.le A.P.P.C. Piccoli Proprietari Case  
Via Bonazzi,18  
B A R I

**Oggetto:** invio copia di accordo territoriale ai sensi dell'art.12 – comma 3 – L.431/98,  
per il Comune di Cassano delle Murge

Per gli opportuni adempimenti consequenziali si trasmette copia  
dell'accordo in oggetto indicato.  
Distinti saluti.



IL SINDACO  
Avv. Giuseppe GENTILE



**ACCORDO TERRITORIALE PER IL COMUNE DI  
CASSANO DELLE MURGE  
AI SENSI DELL'ART. 2 - COMMA 3° - LEGGE N. 431/98**

Ai sensi di quanto disposto dall'art.2, comma 3 della legge 431/98 ed in attuazione Dell'Accordo Nazionale sottoscritto l'8 febbraio 1999 e recepito nel Decreto Ministeriale n.67 del 22/03/1999 del Ministero dei LL.PP. di concerto con il Ministero delle Finanze, L'anno 2001 il giorno diciannove luglio, in Cassano delle Murge, nella sede comunale

**TRA**

Le associazioni degli inquilini:

SUNIA, SICET, UNIAT, e ASSOCASA della Provincia di Bari

**E**

L'associazione della proprietà edilizia:

ASSEDIL CONFEDILIZIA, della provincia di Bari;

COMUNE DI CASSANO DELLE MURGE	
016129	-3 OTT. 01

**ALLA PRESENZA**

Del Sindaco Avv. Giuseppe Gentile e L'Assessore ai Servizi Sociali Sig. Vito Lionetti

**CONVENGONO E STIPULANO IL SEGUENTE ACCORDO:**

- 1) il presente accordo ha valore nelle micro- zone, uno, e due, del Comune di Cassano di cui alla nota del Dipartimento del Territorio di Bari n. 14950 del 22/6/1999 in fase di presa d'atto da parte del Consiglio Comunale così come previsto dall'art.3 comma 154 e 155 della legge 23/12/96 n.662 (**Allegato 1**). Resta inteso che, ove singoli edifici vengano attraversati dalla linea di confine delle zone, si considererà l'intero edificio incluso nella zona di maggior valore. Nelle microzone 3 e 4 il presente accordo non si applica in quanto le microzone 3 e 4 è zona agricola. In deroga a quanto sopra, le parti possono richiedere alla commissione paritetica di conciliazione di cui al presente accordo la determinazione del canone per gli immobili da locare in dette zone.
- 2) il canone di locazione viene stabilito all'interno di una sub fascia di oscillazione (min.e max) e quantificato in lire a metro quadro mensile per ogni sub fascia. **L'allegato n.2** definisce, inoltre, l'alloggio ammobiliato, mentre **L'allegato 2.1.** le condizioni generali dello stabile e dell'alloggio.
- 3) per ogni sub zona, il canone di locazione di ogni singola unità immobiliare è determinato secondo **L'allegato n.3.**
- 4) I contratti di locazione avranno la durata minima di anni 3 (tre) e si rinnoveranno automaticamente in assenza di disdetta.
- 5) I canoni di locazione di cui all'**allegato n.3** saranno incrementati se di durata superiore ai tre anni:
  - del 3% per i contratti con durata di anni 4;
  - del 6% per i contratti con durata di anni 5;
  - del 10% per i contratti con durata di 6 e più anni
 6) Per la stipula dei contratti dovrà essere utilizzato il contratto tipo di cui all'**allegato n. 4.** Per i contratti di locazione di natura transitoria dovrà essere utilizzato l'**allegato n.4.1**